UNIONE DEI COMUNI DI "MONTE CONTESSA"
(PROVINCIA DI CATANZARO)

Parere dell'Organo di Revisione
n. **9** del ***25/03/2022***
(art. 239 D.Lgs. 267/2000)

L'ORGANO DI REVISIONE

OGGETTO: PARERE SUL RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI 2021 EX ART. 3 COMMA 4 D.LGS 118/2011, COME MODIFICATO DAL D. LGS 126/2014.

Il sottoscritto Amore Dott. Cristian, nominato revisore dei conti dell'Unione dei Comuni di "Monte Contessa" con delibera del Consiglio dell'Unione n. 6 del 20.05.2021

VISTA

la proposta di delibera della Giunta dell'Unione avente ad oggetto "Operazione di verifica contabile per la formazione del conto del bilancio al 31.12.2021" ai fini dell'approvazione del riaccertamento ordinario dei residui.

TENUTO CONTO

a) che 'articolo art. 3 comma 4 D.Lgs 118/2011 prevede che: «*Al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato 1, gli enti di cui al comma 1 provvedono, annualmente, al riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento*»;

b) che il principio contabile applicato 4/2 al punto 9.1 prevede che: «*Il riaccertamento ordinario dei residui trova specifica evidenza nel rendiconto finanziario, ed è effettuato annualmente, con un'unica deliberazione della giunta, previa acquisizione del parere dell'organo di revisione, in vista dell'approvazione del rendiconto*»;

c) che il citato articolo art. 3 comma 4 stabilisce le seguenti regole per la conservazione dei residui e per la re imputazione di accertamenti ed impegni: «*Possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente re imputate all'esercizio in cui sono esigibili. La re imputazione degli impegni è effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese re imputate. La costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di re imputazione contestuale di entrate e di spese. Le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati, dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente, necessarie alla re imputazione delle entrate e delle*

spese riaccertate, sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. Il riaccertamento ordinario dei residui è effettuato anche nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria. Al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate»;

d) che i residui approvati con il rendiconto della gestione dell'esercizio precedente non possono essere oggetto di ulteriori re imputazioni ma possono costituire economie o diseconomie di bilancio;

Esaminata la richiamata proposta, unitamente alla documentazione allegata, si rileva la seguente situazione del riaccertamento ordinario:

ANALISI DEI RESIDUI

Alla data del 31.12.2021, a seguito del riaccertamento ordinario, risultano i seguenti residui:

- residui attivi pari a € 289.889,60;

- residui passivi pari a € 293.848,04.

ANALISI DEI RESIDUI PER ESERCIZIO DI DERIVAZIONE

I residui attivi, classificati secondo l'esercizio di derivazione, dopo il riaccertamento dei residui sono i seguenti:

	2015 e precedenti	2016	2017	2018	2019	2020	2021	totale
Titolo 1								
Titolo 2	17.648,93	23.378,45	36.888,27	41.777,40	33.902,00	33.744,32	70.629,98	257.969,35
Titolo 3							22.698,80	22.698,80
Titolo 4								
Titolo 5								
Titolo 6								
Titolo 7								
Titolo 9						8.805,45	416,00	9.221,45
TOTALE	**17.648,93**	**23.378,45**	**36.888,27**	**41.777,40**	**33.902,00**	**42.549,77**	**93.744,78**	**289.889,60**

residui passivi, classificati secondo l'esercizio di derivazione, dopo il riaccertamento dei residui sono i seguenti:

	2015 e precedenti	2016	2017	2018	2019	2020	2021	totale
Titolo 1	4.451,30	3.249,16	32.214,10	4.377,62	11.071,07	7.802,38	227.942,01	291.107,64
Titolo 2								
Titolo 3								
Titolo 4								
Titolo 5								
Titolo 7					2.626,00		114,40	2.740,40
TOTALE	**4.451,30**	**3.249,16**	**32.214,10**	**4.377,62**	**13.697,07**	**7.802,38**	**228.056,41**	**293.848,04**

RESIDUI TOTALMENTE ELIMINATI

L'organo di revisione ha verificato che, relativamente ai residui passivi totalmente eliminati alla data del 31.12.2021, nella determina n. 4 del 22.03.2022 del responsabile del servizio finanziario, non sono state fornite a supporto dello stesso esaustive motivazioni sulla loro eliminazione.

CONCLUSIONI

Tenuto conto del parere favorevole del responsabile del Settore contabile-finanziario espresso in data 22.03.2022 in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 18.08.2000, n. 267, delle verifiche e delle considerazioni in precedenza illustrate l'organo di revisione esprime un parere favorevole alla proposta di cui all'oggetto e invita l'ente, come stabilito dal principio contabile applicato 4/2, a trasmettere l'atto di riaccertamento dei residui al tesoriere ed inoltre, benché l'esiguità degli importi eliminati, si suggerisce, per le successive attività di riaccertamento, a fornire esaustive motivazioni sull'eliminazione dei residui attivi e passivi nel conto del bilancio.

Catanzaro, 25.03.2022

L'Organo di revisione

Dott. Cristian Amore